

## Verbale Task force

Oggi 28 ottobre 2020 in videoconferenza si è tenuta la “task force” tra ASSTRA, ANAV e AGENS e le Organizzazioni Sindacali FILT-CIGL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA.

In particolare, considerati i recenti interventi normativi e la conseguente proroga dello stato di emergenza causato dalla diffusione del Virus Covid-19 nel territorio nazionale, le Parti, con riferimento a quanto disposto nei precedenti verbali di task force, convengono:

- di prorogare fino al 31 dicembre 2020 la riduzione del termine di preavviso di cui all’articolo 33, punto 3, lett. e) (*Congedo Parentale*), dell’A.N. 28.11.2015 rispettivamente da 3 a 2 giorni e da 7 a 3;
- che, fino al 31 dicembre 2020, in caso di assenza dal lavoro derivante da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e dalla stessa qualificato come malattia e per la quale non siano invece attivabili gli strumenti di sostegno al reddito, il relativo periodo di assenza non sarà computato ai fini del calcolo del comporta;
- che anche il periodo di ricovero ospedaliero, disposto entro il 31 dicembre 2020, del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19 che sia debitamente certificato all’azienda non sarà computato ai fini del calcolo del comporta.
- che per i soli lavoratori che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art 26 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e come successivamente modificato, risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio verificatosi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, equiparato al ricovero ospedaliero e sorretto da idonea certificazione medica, non sarà computato ai fini del calcolo del comporta di malattia a condizione che il lavoratore produca all’azienda, per il tramite del medico competente, apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni.

Inoltre, sempre con effetto fino al 31 dicembre 2020, vengono prorogate le previsioni relative allo smart working, già convenute con verbale di riunione del 18 maggio 2020.

Le Parti esamineranno l’evolversi della situazione legata all’emergenza epidemiologica e torneranno ad incontrarsi nel caso in cui vi sia la necessità.

ASSTRA  
ANAV  
AGENS

FILT-CIGL  
FIT-CISL  
UILTRASPORTI  
FAISA - CISAL  
UGL-FNA



*Segreterie Nazionali*

## **Comunicato alle Lavoratrici e ai Lavoratori TASK FORCE**

In prosecuzione degli incontri svoltisi nell'ambito della Task Force, istituita in data 26 febbraio u.s., per la gestione dell'emergenza coronavirus (Covid 19), in data odierna le Segreterie Nazionali e le Associazioni Datoriali Agens, Asstra e Anav hanno siglato un verbale di riunione con il quale, in ragione della prosecuzione dello stato di emergenza, si prorogano fino al 31 dicembre 2020 gli effetti e le previsioni di alcune disposizioni contenute nei precedenti verbali siglati nell'ambito della stessa Task Force.

**Nello specifico il verbale di riunione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 delle seguenti disposizioni:**

- Riduzione del termine di preavviso per richiedere periodi di Congedo Parentale, rispettivamente pari a 2 giorni per i servizi extra urbani e a 3 giorni per i servizi urbani (art. 33, punto 3, lett. e) dell'A.N. 28.11.2015);
- Assenze dal lavoro derivanti da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall'Autorità amministrativa/sanitaria e i periodi di ricovero ospedaliero del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19, debitamente certificato all'azienda, non saranno computati ai fini del calcolo del periodo di malattia;
- Regolamentazione dello smart working come già definito dal verbale di riunione del 18 maggio 2020.

In merito alle misure previste per i lavoratori affetti da patologie immunodepressive e/o da gravi patologie oncologiche, o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, **il periodo di assenza dal servizio compreso tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020**, equiparato al ricovero ospedaliero e sorretto da idonea certificazione medica, **non sarà computato ai fini del calcolo del periodo di malattia** a condizione che il lavoratore produca all'azienda, per il tramite del medico competente, apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni.

Inoltre, non è stata prorogata la previsione relativa al cambio mansione contenuta nel verbale di riunione del 18 maggio 2020.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi, al fine di monitorare con attenzione gli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso, sempre nell'ambito della Task Force.

**Roma, 28 ottobre 2020**

**Le Segreterie Nazionali**